COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

cod. ENTE 10863

DELIBERAZIONE N° 49

DEL 30/07/2014

(X) Pubblicata all'albo in data 19 AGO. 2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Consigliere	Presente
SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
VERNIZZI ALESSIA	Consigliere	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Consigliere	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Consigliere	Presente
BRIONI ROBERTA	Consigliere	Presente
BONETTI ANDREA	Consigliere	Presente
BOSI DAVIDE	Consigliere	Presente
SAVAZZI ERMES	Consigliere	Presente
SOFFIATI GIANNI	Consigliere	Presente
GIOVANNINI SILVANA	Consigliere	Presente
PASOTTI LUCIA	Consigliere	Presente
PALOSCHI GINA IN FRIGNANI	Consigliere	Presente
VOI GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
CORTESI ENRICA	Consigliere	Presente
CAMPARI LORNA	Consigliere	Presente
ASTOLFI FRANCESCO	Consigliere	Presente

GHIZZI PIER CLAUDIO, BOCCANERA STEFANO, ALBERTONI NADIA, PREVIDI LARA

Tot. Presenti: 17. Tot. Assenti: 0.

Partecipa alla adunanza **il Segretario Generale Vallario Daniela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. **Angelo Andreetti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **12** dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 49 del 30/07/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;
Viste le modifiche introdotte dalla disciplina delle IUC dagli art. 1 e 2 D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

Rilevato che:
- l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Ricordato che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce le seguenti aliquote IMU:
- aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto anche che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

Considerato che, la detrazione sopra descritta e pari ad Euro 200,00 è applicabile, con le stesse modalità, anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Evidenziato che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il gettito dell' Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Preso atto di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell'IMU:
- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote e di quanto stabilito in materia di Imposta Unica Comunale - TASI;

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014 è stato, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 302 in data 27 dicembre 2013, differito al 28 febbraio 2014 e con successivo Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21 febbraio 2014, differisce ulteriormente il termine di approvazione ai bilanci di previsione dei comuni al 30 aprile 2014 ed è previsto nel D.L. 16/2014 in fase di conversione, un ulteriore differimento al 31 luglio 2014;

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al bilancio 2014;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,35 per cento**;
b. Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,35 per cento**;
c. Immobili di categoria A (seconde case) non adibiti ad abitazione principale (tranne gli A/10) e relative pertinenze **aliquota 1,06** per cento;
d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,81 per cento**;
e. Immobili categorie B **aliquota 1,06 per cento**;
f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,81 per cento;**
g. Aree fabbricabili **aliquota 1,06 per cento;**
h. Terreni agricoli **aliquota 1,06 per cento;**

Di confermare per l'esercizio 2014 la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) in **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011;

Dato atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 la suddetta detrazione pari ad Euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ossia alle *"unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari ";*

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **Di determinare per l'anno** 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **(IMU)**:
   a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente **aliquota 0,35 per cento;**
   b. Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie **aliquota 0,35 per cento**;

c. Immobili di categoria A (seconde case) non adibiti ad abitazione principale (tranne gli A/10) e relative pertinenze **aliquota 1,06 per cento**;
d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 **aliquota 0,81 per cento**;
e. Immobili categorie B **aliquota 1,06 per cento**;
f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 **aliquota 0,81 per cento**;
g. Aree fabbricabili **aliquota 1,06 per cento**;
h. Terreni agricoli **aliquota 1,06 per cento**;

2. **Di confermare** per l'esercizio 2014 la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) in **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011;

3. **Di dare** atto, altresì, che la detrazione di cui ai punti precedenti pari a **euro 200,00** Euro, si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP;

4. **Di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi **a trasmettere,** a norma dell'art. 13, comma 13/bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. **Di dare** ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;

L'**Assessore Boccanera** presenta l'argomento.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Pasotti, Paloschi, Campari, Astolfi), su n. 17 consiglieri presenti di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Voi, Cortesi).

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione riportante voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Pasotti, Paloschi, Campari, Astolfi), su n. 17 consiglieri presenti di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (Voi, Cortesi), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO A D.C.C. n. 49 **del** 30/07/2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. n. 267 del 18/08/2000
(TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. avente per oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014

TRIBUTI

Parere in ordine alla regolarità tecnica

[X] Favorevole [ ] Contrario

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rag. LAURA BENDONI
Laura Bendoni

Porto Mantovano, lì 17/07/2014

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO A D.C.C. n. 42 del 30/07/2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. n. 267 del 18/08/2000
(TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. avente per oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2014

SETTORE RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile

[X] Favorevole [ ] Contrario

	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPEGNO	
				NUMERO	anno
1					
2					
3					
4					

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Nadia Marastoni)

Porto Mantovano, lì 19/07/2014

Deliberazione n. 49 del 30/07/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
ANDREETTI ANGELO

Il Segretario Generale
VALLARIO DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs. n.267/2000)

n° Reg.pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale e' stato pubblicato il giorno 19 AGO. 2014 all'Albo pretorio ove rimarra' per 15 gg.consecutivi

Li', 19 AGO. 2014

Il Messo Notificatore
PAOLA PIOLA

Il Segretario Generale
VALLARIO DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Li',

Il Segretario Generale
VALLARIO DANIELA